

COMUNE DI MACERATA



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE RETI DI TELEFONIA RADIOMOBILE E DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA E SERVIZI SIMILARI

Approvato con atto consiliare n. 81 del 24 settembre 2001

Esaminato e parzialmente modificato dal CORECO (art. 16) nella seduta del 11.10.2001 prot. n. 3138

ART. 1
Principi generali

L'installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica operanti nell'intervallo di frequenza fra 100 KHz e 300 GHz, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile (GSM, ETACS, UMTS, DCS E DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari può essere concessa purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, oltre che la normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale ed internazionale, è regolata dal DPR 5 agosto 1966 n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori", nonché agli apparati dei servizi di emergenza di pubblica utilità.

ART. 2
Modalità autorizzative

Le installazioni, comprese quelle sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza, sono soggette a concessione edilizia, ai sensi della legge n. 10/1977.

I soggetti gestori sono tenuti a contribuire agli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, con il versamento di una somma di L. 5.000.000 (lire cinquemilioni); tale somma, che dovrà essere versata all'atto del ritiro di ogni singola concessione edilizia, con esclusione delle varianti, verrà introitata in un apposito capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e la conoscenza dei potenziali rischi connessi.

L'informazione ai cittadini avverrà, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attraverso la comunicazione alla Circoscrizione competente per territorio nonché tramite comunicati stampa o altre forme di pubblicità ai residenti della zona interessata dell'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione edilizia.

Si richiama altresì l'obbligo del cartello di cantiere sancito dal Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 3
Attività istruttoria

Le concessioni edilizie verranno rilasciate dal Servizio competente nei modi attualmente vigenti e subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, di dichiarazioni asseverate rilasciate da tecnici abilitati relative sia alla sicurezza, sia al rispetto delle disposizioni della legge 46/90 e della normativa antincendio, oltre che dei pareri favorevoli dell'A.R.P.A. Marche e della A.S.L..

Dalla attività istruttoria dovranno risultare:

- a. il rispetto dei limiti per l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e del rispetto dell'obiettivo di qualità per l'emissione degli impianti di cui al successivo art. 17. Per la formulazione del suddetto parere, i soggetti gestori dovranno presentare idonea relazione per la valutazione previsionale dell'esposizione dei recettori prossimi all'impianto nelle condizioni di massima emissione, tenendo conto dei valori di fondo esistenti, rilevati preventivamente in corrispondenza dei recettori stessi;
- b. la conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica, sulla base dell'esame della documentazione tecnica fornita dal gestore secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle linee guida applicative del Decreto 10.9.1998 n. 381;
- c. l'idoneità del sito destinato ad ospitare l'impianto in relazione alla eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla necessità di riservare misure di maggiore cautela in quei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti esposti per ragioni non legate alla costruzione, esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti stessi.
- d. il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni del rumore causato dall'impianto.

Tali disposizioni si applicano a tutte le concessioni richieste precedentemente e non ancora rilasciate, nonché a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività delle presenti norme.

Per tutti gli impianti soggetti a concessione edilizia, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. n. 115/1997 convertito con modificazioni in Legge n.189/1997, dovrà essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

ART. 4
Documentazione integrativa per impianti esistenti

E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività delle presenti norme ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari per integrare, relativamente agli impianti già installati e funzionanti, la documentazione tecnica già in possesso

dell'Amministrazione Comunale che dovrà essere conforme a quella prevista dal successivo art. 21 per le nuove installazioni. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A. Marche e delle A.S.L., i titolari degli impianti – entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione – dovranno dimostrare di aver regolarmente inoltrato le relative richieste di parere.

ART. 5
Inadempienza

In caso di inadempienza da parte dei concessionari relativa alle disposizioni dell'art. 4, l'Amministrazione comunale procederà – previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni – secondo quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

ART. 6
Requisiti per l'installazione

Gli impianti per la telefonia mobile, per la trasmissione radiofonica e televisiva ed ogni altro tipo di impianto ricetrasmittente per servizi similari in corso di installazione alla data di esecutività delle presenti norme, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività delle medesime per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli enti preposti alla vigilanza.

Per gli impianti che, alla data di esecutività delle presenti norme, abbiano già ottenuto la concessione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività delle presenti norme per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.

ART. 7
Modifiche agli impianti

Le eventuali richieste di modifiche alle caratteristiche degli impianti, dovranno essere inoltrate al Comune previa acquisizione dei pareri dell'A.R.P.A. Marche e della A.S.L. competente.

ART. 8
Organi di vigilanza e controllo

La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dagli uffici comunali, dall'AR.P.A. Marche e dalla ASL, per verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti dei campi elettromagnetici. Le verifiche sono svolte con cadenza discrezionale non superiore a sei mesi, previo accordo con l'A.R.P.A Marche, e sono a totale carico del gestore titolare della concessione edilizia. I risultati delle verifiche dovranno essere comunicati al

Comune ed alla ASL. Nel caso di inosservanza o inadempienza delle prescrizioni riportate nella concessione edilizia, o di assenza di concessione edilizia, verranno applicate le norme in materia di abusivismo edilizio e, in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 9

Modalità di vigilanza e controllo

Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione relativa dovrà essere inviata alla Azienda U.S.L. che ha rilasciato il nulla osta sanitario, all'A.R.P.A. Marche, al Comune di Macerata.

Entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di entrata in esercizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati della misurazione della densità di potenza e delle intensità dei campi elettrici e di quelli magnetici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione previsionale.

Ogni impianto, allo scadere del terzo anno dall'entrata in esercizio, dovrà essere sottoposto a verifica di idoneità. Tale verifica, a carico del soggetto gestore, è richiesta comunque nel caso di introduzione di nuove tecnologie.

Le modalità delle verifiche verranno determinate con successivo provvedimento.

ART. 10

Dispositivi di controllo

Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere dotati di dispositivi di controllo aggiornati alla migliore tecnologia disponibile a garanzia del non superamento dei limiti autorizzati.

Gli impianti devono essere dotati di una targa informativa ben visibile, riportante i dati tecnici dell'autorizzazione.

ART. 11

Installazioni su edifici in condominio

Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante di tutti i condomini.

Per gli immobili di proprietà di enti pubblici o di privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da

un verbale di assemblea o da copia della comunicazione scritta inviata dal proprietario, di cui verrà fatta esplicita menzione nel contratto da presentare all'Ufficio che cura l'istruttoria delle pratiche di concessione.

Qualora l'installazione degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di volumi o di aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, etc.) dovrà essere preventivamente acquisito il parere degli inquilini residenti mediante pronunciamento conforme ed unanime.

Tale disposizione si applica a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività delle presenti norme.

ART. 12

Installazioni su aree libere

Le installazioni dei suddetti impianti fissi su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette a rilascio di concessione edilizia previo parere favorevole della ASL competente per territorio e dell'A.R.P.A. Marche.

Inoltre, tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, dei monumenti e delle zone archeologiche, e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici.

ART. 13

Rimozione degli impianti in disuso

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Copia autentica dell'atto dovrà essere consegnata al Comune prima del rilascio della concessione edilizia.

ART. 14

Soggetti e luoghi sensibili

Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa la l'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi similari su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde attrezzato e parchi pubblici, attrezzature sportive o in loro prossimità, a distanze inferiori a 150 metri calcolati dal perimetro esterno delle aree adibite a tali attività al punto di emissione dell'impianto.

ART. 15

Impianti con potenza superiore a 350 Watt

Le concessioni per impianti con potenza superiore a 350 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne ai centri abitati ed alle zone già destinate all'edificabilità dallo strumento urbanistico vigente e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 300 dalla più vicina presenza abitativa.

ART. 16

Impianti già installati ed autorizzati

Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e quelli in corso di installazione dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Per quanto riguarda gli impianti già installati o autorizzati che si trovino a distanze inferiori a 150 metri da strutture adibite a ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde attrezzato e parchi pubblici, attrezzature sportive, l'ARPA Marche effettua la verifica immediata del rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente. Qualora fosse verificato il superamento di tali limiti, in contraddittorio con il concessionario del servizio si darà applicazione alla procedura di riduzione a conformità prevista dall'allegato C del Decreto Interministeriale n. 381/1998. In caso di inadempienza da parte del concessionario del servizio o di ulteriori superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale procederà all'immediata dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o concessione edilizia e ordinerà la rimozione dell'impianto a cura e spese del concessionario.

ART. 17

Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 22/2/2001 n. 36, gli enti gestori potranno proporre installazioni di impianti all'interno della fascia di ml 150 di cui all'art. 14 del presente regolamento purché vengano garantite emissioni che producano densità di potenza e livelli di campo elettrico e magnetico inferiori al 50%

degli obiettivi di qualità fissati dal Decreto Interministeriale n. 381/1998, all'art. 4. In ogni caso le installazioni non potranno essere allocate a distanze inferiori a ml. 100 dai luoghi sensibili.

ART. 18

Piani di risanamento

Per l'attuazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 16 possono essere redatti, con riferimento ad impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, piani di risanamento. I piani di risanamento, redatti a cura e spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria e dell'ARPA Marche e alla approvazione della Amministrazione Comunale.

Tali piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione temporanea degli impianti.

ART. 19

Monitoraggio dei campi elettromagnetici

Il Comune promuove il rispetto ed il controllo dei limiti di esposizione della popolazione e delle misure di cautela fissate dalla normativa vigente e dal presente regolamento al fine di assicurare un sistema di monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici.

Tale sistema, previa identificazione e scelta di siti sensibili, da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere strutturato attraverso l'installazione negli stessi, di centraline di monitoraggio ambientale in grado di registrare permanentemente i dati elettromagnetici collegati in tempo reale ad un server gestito dal Comune.

Nel rispetto del diritto di informazione dei cittadini, i dati suddetti riversati da ogni singola centralina saranno consultabili attraverso il sito internet del Comune di Macerata nonché oggetto di pubblicazione.

Le Aziende che gestiscono il servizio di telefonia mobile devono fornire all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme, i files necessari per la realizzazione di una mappa informatizzata avente a base la cartografia digitale comunale in scala 1:2000 contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio, degli impianti in corso di realizzazione e dei piani triennali di sviluppo delle reti. Le modifiche a tali piani dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione comunale.

Gli adempimenti relativi alla realizzazione del sistema di monitoraggio, la raccolta, sistemazione e successiva implementazione del materiale fornito dalle Aziende di telefonia verranno realizzati a cura del Servizio Lavori Pubblici-Ambiente.

ART. 20

Piano guida per le installazioni

L'Amministrazione Comunale costituisce una apposita commissione con l'incarico di redigere un Piano guida per le installazioni, che sarà di riferimento per il rilascio delle singole concessioni. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e vi fanno parte, oltre al Comune ed agli enti interessati, i rappresentanti dei concessionari, delle associazioni ambientaliste e dei comitati dei cittadini.

Fino all'entrata in vigore del piano guida le concessioni sono rilasciate secondo quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 21

Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia

Le richieste di concessione edilizia per la installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica, televisiva e servizi similari dovranno essere accompagnate, oltre che della documentazione generale prescritta per le richieste di concessione edilizia, anche dalla seguente documentazione comprensiva di quella di cui all'allegato 1 alle linee guida applicative del Decreto 10.9.1998 n. 381:

a) Documenti per stazioni radio base per telefonia mobile:

- progetto dell'impianto in scala 1:200;
- planimetria dell'edificio o del traliccio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne;
- cartografia aggiornata almeno in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 6 L.R.
- precisazioni di quali e quante altre stazioni radio base per telefonia mobile ed emittenti radio TV sono installate nella zona interessata per un raggio di m. 300 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;
- caratteristiche di irradiazione di ciascuna antenna trasmittente quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi, altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;

- range di frequenza e numero massimo di canali di trasmissione previsti per ogni cella;
- potenza massima immessa in antenna e potenza massima per ogni canale;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente;
- autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
 1. atto notorio del proprietario;
 2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.
 - il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
 - il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.

b) Documenti per emittenti radiofoniche e televisive

- progetto dell'impianto in scala 1:200;
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 1000 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 11 L.R.;
- precisazioni di quali e quante altre emittenti radio televisive e stazioni radio base per telefonia mobile sono installate nella zona interessata per un raggio di mt. 500 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il modello e le dimensioni delle antenne trasmettenti, l'altezza dal centro elettrico del sistema radiante, il guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione di dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- frequenza di trasmissione utilizzata;
- potenza massima immessa in antenna e potenza massima in uscita dal trasmettitore;
- relazione descrittive dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- copia della concessione per diffusione radio o televisiva rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente;
- autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico;
- esecuzione delle opere nel rispetto della legge 46/90 e delle normative e leggi inerenti la sicurezza e i criteri costruttivi nonché delle norme di prevenzione incendi;
- il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
- il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.

SOMMARIO

<i>ART. 1 - Principi generali</i>	1
<i>ART. 2 - Modalità autorizzative</i>	1
<i>ART. 3 - Attività istruttoria</i>	2
<i>ART. 4 - Documentazione integrativa per impianti esistenti</i>	2
<i>ART. 5 - Inadempienza</i>	3
<i>ART. 6 - Requisiti per l'installazione</i>	3
<i>ART. 7 - Modifiche agli impianti</i>	3
<i>ART. 8 - Organi di vigilanza e controllo</i>	3
<i>ART. 9 - Modalità di vigilanza e controllo</i>	4
<i>ART. 10 - Dispositivi di controllo</i>	4
<i>ART. 11 - Installazioni su edifici in condominio</i>	4
<i>ART. 12 - Installazioni su aree libere</i>	5
<i>ART. 13 - Rimozione degli impianti in disuso</i>	5
<i>ART. 14 - Soggetti e luoghi sensibili</i>	6
<i>ART. 15 - Impianti con potenza superiore a 350 Watt</i>	6
<i>ART. 16 - Impianti già installati ed autorizzati</i>	6
<i>ART. 17 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici</i>	6
<i>ART. 18 - Piani di risanamento</i>	7
<i>ART. 19 - Monitoraggio dei campi elettromagnetici</i>	7
<i>ART. 20 - Piano guida per le installazioni</i>	8
<i>ART. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia</i>	8